

COMUNE DI POLCENIGO
Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)**

Allegato alla deliberazione del
Consiglio Comunale
n. del
in vigore dal 1 gennaio 2014

Indice

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

Art. 1. Oggetto del Regolamento - IUC	Pag. 4
Art. 2. Riscossione - IUC	Pag. 4
Art. 3. Dichiarazione - IUC	Pag. 4
Art. 4. Funzionario responsabile del tributo - IUC	Pag. 5
Art. 5. Accertamento - IUC	Pag. 5
Art. 6. Rimborsi - IUC	Pag. 6
Art. 7. Calcolo degli interessi - IUC	Pag. 6
Art. 8. Importo minimo ed arrotondamenti - IUC	Pag. 6
Art. 9. Rateazione - IUC	Pag. 7
Art. 10. Contenzioso e accertamento con adesione – IUC	Pag. 7
Art. 11. Trattamento dati personali - IUC	Pag. 7
Art. 12. Abrogazione e norme di rinvio	Pag. 8
Art. 13. Entrata in vigore - IUC	Pag. 8

SEZIONE 2 – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

Art. 14. Oggetto - IMU	Pag. 9
Art. 15. Presupposto impositivo - IMU	Pag. 9
Art. 16. Abitazione principale e assimilazione all'abitazione principale - IMU	Pag. 9
Art. 17. Agevolazioni – IMU	Pag. 10
Art. 18. Soggetti passivi - IMU	Pag. 10
Art. 19. Base imponibile - IMU	Pag. 11
Art. 20. Riduzioni base imponibile – IMU	Pag. 11
Art. 21. Aliquote e detrazioni d'imposta - IMU	Pag. 12
Art. 22. Esenzioni - IMU	Pag. 13
Art. 23. Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree - IMU	Pag. 14
Art. 24. Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali - IMU	Pag. 14
Art. 25. Modalità di versamento - IMU	Pag. 14

SEZIONE 3 - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI

Art. 26. Istituzione della TASI	Pag. 16
Art. 27. Soggetto attivo - TASI	Pag. 16
Art. 28. Presupposto impositivo - TASI	Pag. 16
Art. 29. Soggetti passivi - TASI	Pag. 16
Art. 30. Base imponibile - TASI	Pag. 17
Art. 31. Aliquote - TASI	Pag. 17
Art. 32. Detrazioni per abitazione principale - TASI	Pag. 17
Art. 33. Destinazione del gettito - TASI	Pag. 18
Art. 34. Esenzioni e riduzioni - TASI	Pag. 18
Art. 35. Dichiarazioni - TASI	Pag. 18
Art. 36. Versamenti - TASI	Pag. 19
Art. 37. Disposizioni transitorie - TASI	Pag. 19

SEZIONE 4 - TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Art. 38. Istituzione della TARI	Pag. 21
Art. 39. Gestione e classificazione dei rifiuti	Pag. 21
Art. 40. Rifiuti assimilati agli urbani	Pag. 22
Art. 41. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	Pag. 22
Art. 42. Presupposto applicativo - TARI	Pag. 23
Art. 43. Soggetti passivi - TARI	Pag. 23
Art. 44. Locali ed aree soggetti alla TARI	Pag. 23
Art. 45. Locali ed aree non soggetti alla TARI	Pag. 24
Art. 46. Esclusione per produzione dei rifiuti non conferibili al servizio pubblico	Pag. 26
Art. 47. Riduzione della superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali non assimilati	Pag. 26
Art. 48. Determinazione della superficie imponibile TARI	Pag. 27
Art. 49. Obbligazione tributaria	Pag. 28
Art. 50. Classificazione delle utenze	Pag. 28
Art. 51. Copertura dei costi TARI	Pag. 29
Art. 52. Determinazione delle tariffe	Pag. 30
Art. 53. Zone non servite	Pag. 30
Art. 54. Mancato svolgimento del servizio	Pag. 31
Art. 55. Riduzioni per le utenze domestiche	Pag. 31
Art. 56. Riduzioni per le utenze non domestiche	Pag. 31
Art. 57. Esenzione ed agevolazioni TARI	Pag. 32
Art. 58. Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni	Pag. 33
Art. 59. Istituzioni scolastiche statali	Pag. 33
Art. 60. Tributo Provinciale	Pag. 33
Art. 61. TARI giornaliera	Pag. 33
Art. 62. Dichiarazione TARI	Pag. 33
Art. 63. Importi minimi TARI	Pag. 35
Art. 64. Attività di controllo e accertamento – TARI	Pag. 35
Art. 65. Riscossione - TARI	Pag. 36
Art. 66. Funzioni amministrative del gestore - TARI	Pag. 37
Art. 67. Disposizioni transitorie e finali – TARI	Pag. 37
Allegati:	
A – Rifiuti assimilati agli urbani	Pag. 38
B – Categorie di classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 40
C - Utenze domestiche – Classificazione ed indici per la determinazione della parte fissa e variabile della tariffa dell'allegato 1 del D.P.R. 158 del 27/04/1999	Pag. 41
D - Utenze non domestiche - Indici per la determinazione della parte fissa e variabile della tariffa dell'allegato 1 del D.P.R. 158 del 27/04/1999	Pag. 43

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

ART. 1 - Oggetto del Regolamento - IUC

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" del Comune di Polcenigo, in attuazione dell'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013.
2. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. L'Imposta Unica Comunale, di seguito denominata IUC, si compone:
 - dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
 - del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 2 - Riscossione - IUC

La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 3 - Dichiarazione - IUC

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art 14 del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito con L. 214/2011.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 4 - Funzionario responsabile del tributo - IUC

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 5 - Accertamento - IUC

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 4 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
9. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
10. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dall'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 il quale stabilisce che:

- a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata in acconto o a saldo.

11. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 6 - Rimborsi - IUC

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro centottanta giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto al rimborso.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4. In alternativa al rimborso il credito spettante può essere compensato, su richiesta del contribuente, con le somme dovute per annualità diverse dello stesso tributo.

La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

ART. 7 - Calcolo degli interessi - IUC

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 8 - Importo minimo ed arrotondamenti - IUC

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori o uguali a euro 12,00 per anno d'imposta. Per il tributo sui servizi indivisibili si rinvia alle disposizioni dell'art. 36.

2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

3. Il versamento complessivo del singolo tributo annuo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi del comma 166 , art. 1, L. 296/2006

ART. 9 - Rateazione - IUC

1. Su istanza del contribuente, per gravi motivi, è possibile rateizzare l'importo dovuto a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento dei tributi, disciplinati dal presente Regolamento, con l'applicazione degli interessi legali per la dilazione del pagamento come di seguito indicato:

- Per importo dovuto fino ad € 155,00 n. 2 rate mensili;
- Da € 155,01 a € 500,00 fino ad un massimo di n. 6 rate mensili;
- Da € 500,01 a € 2.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- Da € 2.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- Da € 5.000,01 a € 25.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- Oltre a € 25.000,00 fino ad un massimo di 60 rate mensili.

Per importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione da parte del debitore di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a mezzo istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge, per una cifra corrispondente all'importo del debito e la garanzia dovrà avere scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata.

2. La rateizzazione può essere concessa a condizione che non vi sia morosità riguardanti precedenti rateazioni o dilazioni.

3. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive il contribuente decade dal beneficio della rateazione e l'importo è riscuotibile in un'unica soluzione e non potrà più essere rateizzato.

4. In caso di gravi situazioni di particolare disagio economico, in deroga a quanto previsto dal comma 1 potrà essere concessa, con provvedimento motivato, una rateazione anche su avvisi bonari di pagamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad € 10.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a mezzo istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge, per una cifra corrispondente all'importo del debito e la garanzia dovrà avere scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata.

ART. 10 - Contenzioso e accertamento con adesione - IUC

1. Contro gli avvisi di accertamento, i provvedimenti che respingono l'istanza di rimborso o negano l'applicazione di riduzioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22 febbraio 1999.

3. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ART. 11 - Trattamento dati personali - IUC

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

ART. 12 - Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 3 aprile 2012 e successiva integrazione con deliberazione consiliare n. 40 del 12.07.2013.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari, giusta deliberazione consiliare n. 46 del 22.07.2013, necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

ART. 13 - Entrata in vigore - IUC

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute, ove compatibili.

SEZIONE 2 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

ART. 14 - Oggetto - IMU

1. La presente sezione disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di seguito denominata IMU, di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni .

ART. 15 - Presupposto impositivo - IMU

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, così come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 .
2. L'Imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applicano le aliquote e detrazioni di cui ai commi 7 e 10 dell'art 13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche.

ART 16 - Abitazione principale e assimilazione all'abitazione principale - IMU

1. Ai fini della corretta applicazione del tributo:

- a) per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

2. Sono equiparate, per legge, all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari e le relative pertinenze:

- a. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c. casa coniugale e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi.
- d. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D. Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora

abituale e della residenza anagrafica. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 17 – Agevolazioni – IMU

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
2. E' considerata abitazione principale l'unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ex art. 3 comma 56 della L. 23/12/1996 n. 662;
3. L'agevolazione di cui al comma 2 del presente articolo è richiesta dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato, qualora la residenza venga trasferita in istituti di ricovero o sanitari fuori comune;
4. Per le abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale (ovvero l'immobile in cui il comodatario abbia sia residenza anagrafica che dimora abituale) potrà essere prevista, compatibilmente con le disponibilità di bilancio ed in sede di adozione annuale della deliberazione consiliare delle aliquote e detrazioni, l'assimilazione alla abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per poter usufruire di tali agevolazioni il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato. L'applicazione dell'aliquota deliberata per la fattispecie sopra citata decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto registrato o, se già in essere, dalla data di iscrizione della residenza anagrafica.
5. A partire dal 1 gennaio 2015 sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale una unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso (art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014), salvo successive modifiche normative statali.

ART. 18 - Soggetti passivi - IMU

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria (il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto); l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale.

ART. 19 - Base imponibile - IMU

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 s.m.i .

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.

4. Per le aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. L'Amministrazione, con specifico provvedimento adottato dalla Giunta Comunale, può determinare per zone omogenee, i valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, al fine della delimitazione del potere di accertamento. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato con provvedimento giuntale.

I valori così individuati hanno l'esclusivo effetto di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dai valori predetti, qualora il pagamento stesso sia stato effettuato sulla base di un atto di compravendita o propedeutico alla compravendita.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ART. 20 - Riduzioni base imponibile - IMU

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente a foto che attestino lo stato dell'immobile, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata l'inagibilità o inabitabilità, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato. Tale decorrenza varia per le condizioni di cui al comma 3. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

a) gravi carenze statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico - edilizia.

3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) o da eventi accidentali (incendio, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare nuova documentazione.

5. Qualora, in seguito all'accertamento dell'inagibilità o inabitabilità, l'immobile venga censito nella categoria catastale F2, ovvero unità collabente, la base imponibile dovrà essere determinata in funzione del valore venale dell'area su cui insiste l'immobile stesso e/o dei volumi residui.

ART. 21 - Aliquote e detrazioni d'imposta - IMU

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto eventualmente e specificatamente disposto dalla Regione Friuli Venezia, limitatamente all'ambito della propria autonomia.

2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono,

fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Con la delibera di Consiglio è possibile disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 22 - Esenzioni - IMU

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati indicati dall'art 7 comma 1 lett. b) c) d) e) f) h) i) del D.Lgs 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art 9 del D.Lgs n. 23 del 2011 e precisamente:
 - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. I terreni agricoli siti nel Comune di Polcenigo risultano esenti perché ricompresi in tale elenco;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- c) gli immobili posseduti e utilizzati dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97, regolarmente iscritte all'Albo Regionale previsto dalla L.R. n. 19/93, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;

- d) i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposti dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). I fabbricati strumentali siti nel Comune di Polcenigo risultano esenti perché ricompresi in tale elenco;
- e) Sono esenti da imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ART. 23 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree - IMU

1. E' possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per aree divenute inedificabili in seguito all'adozione di nuovi strumenti urbanistici.
2. Il rimborso compete nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) non vi sia stata, o non vi sia in atto, alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - c) il rimborso è attivato su specifica richiesta del soggetto passivo;
 - d) il rimborso compete limitatamente al periodo di salvaguardia del Piano Regolatore Generale Comunale e rispettive Varianti (dalla data di adozione – deliberazione di Consiglio Comunale - a quella di entrata in vigore del piano – giorno seguente alla pubblicazione sul B.U.R.);
 - e) il rimborso può essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data di pagamento delle somme non dovute.

ART. 24 - Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali – IMU

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

ART. 25 - Modalità di versamento - IMU

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o con apposito bollettino postale.
4. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto di imposizione, il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena

efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e che siano comunicati al Comune i nominativi degli altri contitolari.

SEZIONE 3 – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

ART. 26 – Istituzione della TASI

1. E' istituito nel Comune di Polcenigo il tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), introdotto e disciplinato dall'art. 1, commi 639, 679 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il tributo TASI costituisce un'autonoma voce dell'imposta comunale unica (IUC). Esso è disciplinato dal presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge citate nel comma 1, dall'art. 1, commi 161 – 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e da ogni altra disposizione di diritto comune applicabile alle entrate tributarie comunali.

ART. 27 - Soggetto attivo - TASI

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 28 - Presupposto impositivo – TASI

1. Il presupposto impositivo è costituito dal possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi inclusa l'abitazione principale, ed aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Sono esclusi da imposizione i terreni agricoli.
3. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 29 – Soggetti passivi - TASI

1. Sono soggetti passivi i possessori ed i detentori dei fabbricati e delle aree edificabili.
2. Se l'immobile è posseduto e detenuto da un medesimo soggetto, questi è in via esclusiva soggetto passivo della TASI.
3. Se l'immobile è detenuto, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento, quest'ultimo ed il detentore sono titolari di autonome obbligazioni tributarie.
4. Nel caso di cui al comma precedente, il detentore concorre al pagamento della TASI nella misura base ordinaria del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto sull'immobile, in base all'aliquota applicabile in relazione alla tipologia di cespite. La delibera comunale di approvazione delle aliquote, di cui all'art. 31, può diversificare la percentuale a carico del detentore, in relazione a specifiche categorie di immobili; ove la deliberazione nulla disponga, si applica la misura percentuale di cui al presente articolo. La misura rimanente è posta a carico del possessore.
5. Nella detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta esclusivamente dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. E' ammesso il versamento cumulativo dell'intero tributo da parte di uno dei soggetti passivi, con effetto liberatorio per tutti gli altri, ovvero l'accollo di tutto il tributo o parte di esso a norma dell'art. 8, comma 2, della legge n. 212/2000, dandone comunicazione all'Ufficio Tributi.

7. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 30 - Base imponibile – TASI

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 19 del presente regolamento.

2. Si applicano le disposizioni del Regolamento comunale di disciplina dell'IMU in tema di ricognizione del valore delle aree fabbricabili.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si applicano le corrispondenti previsioni del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 20.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

ART. 31 - Aliquote – TASI

1. L'aliquota di base della TASI è fissata per legge nella misura dell'1 per mille del valore dell'immobile.

2. Con deliberazione del Consiglio, adottata entro il termine fissato dalle norme di legge per l'approvazione del bilancio di previsione, il Comune può ridurre l'aliquota al di sotto del limite di legge. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, alla tipologia e/o alla destinazione degli immobili.

3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 2, il Comune può determinare una diversa aliquota, rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobili non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria alla data del 31 dicembre 2013.

ART. 32 – Detrazione per abitazione principale - TASI

1. Con la delibera di cui all'articolo 31, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti, ai sensi dell'art. 1, comma 682 della L. 147 del 27.12.2013.

2. Le detrazioni del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.

3. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 33 - Destinazione del gettito - TASI

1. Il gettito del tributo TASI è finalizzato, con vincolo di destinazione, alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili:

- a) servizi demografici/elettorale
- b) polizia locale
- c) servizi bibliotecari e dei beni culturali
- d) protezione civile/antincendio boschivo
- e) viabilità pubblica
- f) illuminazione pubblica
- g) parchi ed aree verdi comunali

2. Con la delibera di cui all'articolo 31, il Consiglio Comunale provvede annualmente all'indicazione analitica, per ciascuna categoria dei servizi indivisibili, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

3. I costi di cui al presente articolo comprendono tutti gli oneri diretti ed indiretti di esercizio e manutenzione, nonché gli oneri di realizzazione non aventi copertura in specifiche fonti di finanziamento.

ART. 34 – Esenzioni e riduzioni -TASI

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Pordenone, dal Comune di Polcenigo, dalla Comunità montana del Friuli Occidentale, dai consorzi tra detti enti e dagli enti del S.S.N., qualora destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono esenti dalla TASI i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio ed i bivacchi.

3. Sono altresì esenti da TASI gli immobili ricadenti nelle previsioni dell'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, fermo restando il disposto dell'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni in legge n. 27/2012.

4. Con la delibera di cui all'art. 31, il Comune può introdurre riduzioni d'imposta per abitazioni, altri fabbricati ed aree che siano detenuti per uso stagionale o limitato nel tempo, e per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o dimorino all'estero per oltre metà dell'anno solare, fatte salve diverse e specifiche disposizioni di legge.

ART. 35 – Dichiarazione – TASI

1. In caso di acquisto, variazione o cessazione della soggettività passiva, ovvero di ogni altro evento che possa incidere sulla determinazione e/o quantificazione del tributo, i soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento incidente sulla soggettività passiva o sulla quantificazione della TASI.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento al tributo non subiscono variazioni.
3. Non sussiste obbligo di dichiarazione in tutti i casi in cui lo stesso non è previsto ai fini dell'IMU.

ART. 36 – Versamenti – TASI

1. Il versamento del tributo è effettuato, a scelta del contribuente, mediante modello F24 o bollettino di conto corrente postale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune, nel rispetto del principio di leale collaborazione ed al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, può inviare avvisi di pagamento e/o moduli precompilati con la proposta dell'importo da versare, fermo restando che in caso di mancato invio e/o ricevimento dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'importo dovuta.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Per l'anno 2014 i versamenti saranno effettuati con le scadenze previste dal D.L. 16.03.2014, convertito con L. n. 68 del 02.05.2014 e s.m.i..

4. Non sussiste obbligo di versamento se il tributo complessivamente dovuto nell'anno solare è inferiore alla soglia di € 6,00.
5. Su preventiva richiesta del contribuente, il Comune è in ogni caso tenuto a rendere disponibile il modello di pagamento precompilato.
6. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni se il contribuente ha versato il tributo in ottemperanza a modelli di pagamento precompilati.
7. Il termine di versamento della TASI dovuta dagli eredi per conto del *de cuius* è prorogato sino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di successione.
8. Con deliberazione della Giunta Comunale è possibile stabilire differimenti dei termini per i versamenti, a fronte di situazioni particolari che non consentano o rendano estremamente difficile il rispetto dei termini ordinari.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della L. 27.12.2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 37 – Disposizioni transitorie – TASI

1. Limitatamente all'anno solare 2014, operano le seguenti disposizioni:
 - a) l'aliquota massima della TASI, in deroga all'art. 31 del Regolamento, può essere fissata entro la misura del 2,5 per mille, fermo restando il vincolo di cui al terzo comma del medesimo articolo;
 - b) è consentito il superamento dell'aliquota massima e del limite di cui all'art. 31, comma 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, di

- cui all'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, detrazioni di imposta od altre misure, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come emendato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in legge 2 maggio 2014, n. 68;
- c) la scadenza del versamento della prima rata è fissata al 16 ottobre 2014, con applicazione delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno solare, qualora il presente regolamento e la delibera di approvazione delle medesime aliquote e detrazioni, di cui all'art. 6, siano pubblicati nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998 entro la data del 18 settembre 2014. In caso contrario, il versamento del tributo è effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, con applicazione dell'aliquota di base dell'1 per mille e fermo restando il vincolo di cui all'art. 31, comma 3.
- d) qualora il presente Regolamento non sia stato pubblicato nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998 entro la data del 18 settembre 2014, la percentuale di concorso dell'occupante nel versamento della TASI, di cui all'art. 4, comma 4, è fissata nella misura del 10%.
2. L'obbligo del Comune di rendere disponibile al contribuente, previa richiesta dello stesso, il modello di pagamento precompilato, di cui all'art. 36, comma 5, decorre dal 1° gennaio 2015.

SEZIONE 4 – TASSA SUI RIFIUTI – TARI

ART. 38 - Istituzione della TARI

1. E' istituita nel Comune di Polcenigo la Tassa sui rifiuti (TARI), prevista dall'articolo unico, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. La TARI è una componente, riferita ai servizi, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed è finalizzata alla copertura integrale degli oneri di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
3. L'applicazione della Tassa sui rifiuti nel Comune di Polcenigo è disciplinata dal presente Regolamento e, per quanto in esso non espressamente previsto, dai commi 639 – 668 e 682 – 701 del citato articolo unico della legge n. 147/2013, dall'art. 1, commi 161 – 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e da ogni altra disposizione di legge ivi richiamata.

ART. 39 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e il trattamento finale (recupero o smaltimento) dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

ART. 40 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, purché detti residui prodotti non costituiscano un volume tale da richiedere speciali modalità di conferimento o di trasporto e che congiuntamente:

- a) qualitativamente ricorrano le condizioni di cui alla deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale e successive modifiche ed integrazioni;
- b) quantitativamente si tratti di quei residui la cui produzione annua non superi la quantità stabilita dalla determinazione della parte variabile della tassa rifiuti annualmente assunta nell'apposita deliberazione consigliare, determinata moltiplicando il coefficiente Kd adottato per i metri quadrati riferiti alla superficie specificamente destinata all'attività.

ART. 41 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della successiva normativa sopravvenuta:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;

- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento(CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 42 – Presupposto applicativo -TARI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Non sono soggette al tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e non operative, né le aree condominiali che non siano occupate o detenute in via esclusiva.

ART. 43 - Soggetti passivi - TARI

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali e le aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare anagrafico o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. In caso di pluralità di possessori, occupanti o detentori, quindi, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica il tributo è dovuto da chi le presiede o rappresenta.

ART. 44 – Locali ed aree soggetti alla TARI

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro

destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. A tal fine l'arredo, le attrezzature e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acqua, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere la detenzione o conduzione dell'immobile o di un'area finché queste condizioni permangono.

- b) Le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree dove si svolgono attività economiche;
- c) Tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
- d) Le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati, fiere, mostre ed attività similari;
- e) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.

2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

ART. 45 – Locali ed aree non soggetti alla TARI

1. Non sono soggetti alla Tassa sui rifiuti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- Utenze domestiche

- a. Locali inutilizzati e completamente sgombri di arredi e/o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui le utenze siano condominiali e quindi non disattivabili autonomamente, deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;
- b. Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline;
- c. Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- d. Centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone od operatori;
- e. Parcheggi scoperti ad uso privato;
- f. Locali con altezza non uniforme solo per la parte inferiore a mt. 1,5;
- g. Unità immobiliari inagibili o non abitabili, purché di fatto non utilizzate o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione.

- Utenze non domestiche

- a. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, silos, celle frigorifere, forni di panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola la presenza di persone od operatori;
 - b. Unità immobiliari inagibili oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento o, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
 - c. Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'attività agricola insistenti sul fondo agricolo, destinati al mero deposito di attrezzi agricoli, fienili, silos, serre. Sono comunque assoggettabili a tassa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistica.
 - d. Aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - e. Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimento industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - f. Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ed aree tassabili che non siano aree operative;
 - g. Locali ed aree riservati al solo esercizio dell'attività sportiva. Sono invece tassabili i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi dall'attività sportiva, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, sosta gratuita di veicoli, accesso e simili;
 - h. aree impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
 - i. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - j. aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
 - k. locali adibiti esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
 - l. con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico dei veicoli e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita di veicoli della'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti a tributo i locali e le aree operative, nonché l'area della proiezione di piano della pensilina o, in mancanza la superficie convenzionale di mq.20 per ogni colonnina di erogazione.
2. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 46 – Esclusione per produzione dei rifiuti non conferibili al servizio pubblico

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al comma precedente, i magazzini impiegati esclusivamente per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto tassabili quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in un altro processo produttivo che non comporti la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati da parte della medesima attività.

3. Non sono soggetti a tassa i locali ed aree delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti sanitari o radioattivi: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece assoggettati al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le sale d'aspetto, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo.

ART. 47 – Riduzione della superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali non assimilati

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tassa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali o le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie imponibile è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali o delle aree, le percentuali di riduzione di seguito indicate:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE SUPERFICIE
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi	35 %
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	25%
Officine per riparazioni veicoli, gommisti e autocarrozzerie, officine di carpenteria metallica	45%
Elettrauto	35%
Caseifici e cantine vinicole	70%
Falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie ceramiche e smalterie, autocarrozzerie, officine metal meccaniche	45%

Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, attività di lavorazione del marmo e di altre pietre affini, vetro e attività musive	25%
Laboratori fotografici ed eliografici	25%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose; lavorazione materie plastiche, vetro e vetroresina	25%
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25%
Qualsiasi altra attività non prevista nelle categorie precedenti	20%

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

2. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, distinti per codice CER);

b) comunicare, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (copia del formulario di identificazione dei rifiuti, del MUD, o altro documento dimostrativo).

3. L'esclusione dalla TARI non comprende gli uffici e gli spazi adibiti ad attività amministrative, le sale d'attesa, gli spazi adibiti a cucina e mensa ed i locali di servizio, nonché ogni altra area o settore non funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva.

4. Il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, se eseguito in convezione con il Comune o con il gestore del servizio, comporta l'applicazione della TARI anche ai settori aziendali in cui tali rifiuti sono prodotti ed ai relativi magazzini. Il conferimento eseguito in carenza della convenzione di cui al presente comma comporta, oltre all'applicazione della TARI con le modalità di cui al periodo precedente, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 48 – Determinazione della superficie imponibile TARI

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazioni agli usi ed alle tipologie di attività svolte.

2. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

3. Nelle more dell'attuazione del criterio catastale previsto al secondo comma, la superficie imponibile delle unità immobiliari ivi richiamate è quella calpestabile, al netto dei muri perimetrali ed interni. In sede di prima applicazione, il Comune assoggetta a tributo le superfici risultanti dalla banca dati della Tares.

4. La superficie imponibile degli immobili diversi da quelli indicati al comma 2 è costituita da quella calpestabile.
5. Le superfici imponibili sono arrotondate al metro quadrato per eccesso, se la frazione è pari o superiore a 0,50 mq, o per difetto se inferiore.

ART. 49 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha inizio la detenzione od il possesso dell'immobile, e termina nel giorno in cui viene a cessare la detenzione o il possesso dell'immobile.
2. In caso di inizio o cessazione in corso d'anno, la tariffa annuale della TARI è rapportata al periodo di detenzione o possesso.
3. Nelle utenze domestiche, il giorno di inizio e di cessazione della detenzione è attestato dalla variazione anagrafica. Nelle utenze domestiche prive di riscontro anagrafico e nelle utenze non domestiche, il giorno di inizio e di cessazione della detenzione è indicato nella denuncia del contribuente, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 62. E' fatta salva la potestà accertativa del Comune, a sensi e per gli effetti dell'art. 64 del presente Regolamento.

ART. 50 – Classificazione delle utenze

1. La TARI prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica:
 - a. Per utenza domestica si intende l'unità immobiliare destinata ad abitazione privata, anche se non occupata in modo continuativo e stabile nel corso dell'anno o tenuta a disposizione da coloro che ne hanno il possesso o la detenzione.
 - b. Le utenze non domestiche sono classificate, secondo i propri utilizzi e destinazioni d'uso, in categorie di attività omogenee in relazione alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato "B" del presente regolamento.
2. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, le utenze domestiche si distinguono in:
 - a. Domestiche residenti: sono le utenze riferite ad abitazioni occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica. Il numero dei componenti è quello risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; questi componenti devono essere dichiarati con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 62.

Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quello di cui alle risultanze anagrafiche, solo nei casi di:

 - Documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centro residenziali, comunità di recupero;
 - Stabile domiciliazione al di fuori del Comune o all'estero per motivi di studio o di lavoro, debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro o da autorità competente.
 - b. Domestiche non residenti: sono le utenze riferite ad abitazioni occupate o detenute da persone che hanno stabilito la propria residenza anagrafica in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione tariffaria determinata per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a **uno** nella generalità

dei casi, salvo diversa indicazione nella dichiarazione di cui all'art.62. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel comune, il numero degli occupanti viene presunto in **una** unità.

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

3. Nelle unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

4. Nel caso di immobili locati a cittadini americani di stanza per motivi di lavoro presso la Base Usaf e non iscritti come residenti all'anagrafe comunale per effetto della Convenzione NATO del 19.06.1951, ratificata con L. n. 1335/1955, si considera un numero fisso di occupanti pari a **tre**, salvo diversa indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 62.

Resta ferma la facoltà del Comune, in sede di accertamento, di applicare il dato desunto dalle risultanze anagrafiche del Comune di Residenza o da altra certificazione rilasciata dalla Base Usaf.

5. La classificazione delle utenze non domestiche viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ATECO dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate degli organi competenti (es. dall'iscrizione alla CCIAA), o comunque dall'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo IVA.

6. Se all'interno dei medesimi locali od aree scoperte sono esercitate, da parte del medesimo soggetto, più attività diversamente classificate, per le quali non si è possibile distinguere esattamente le rispettive superfici occupate, la tariffazione è applicata in base all'attività prevalente in relazione alle superfici occupate.

7. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo le disposizioni del presente articolo, è unica anche se le superfici occupate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e/o sono ubicate in luoghi diversi.

ART. 51 – Copertura dei costi TARI

1. Le tariffe della TARI sono determinate annualmente con delibera del Consiglio comunale, assunta entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve assicurare la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I costi oggetto di copertura sono stabiliti annualmente nel piano finanziario redatto dal gestore del servizio ed integrato con i dati dell'Ente.

4. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

5. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

ART. 52 – Determinazione delle tariffe

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base mensile.
2. Il Consiglio comunale approva le tariffe della tassa entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
Esse sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo individuate dal D.P.R. n.158/1999, e devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dall'organo competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo inesigibili.
4. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. n.158/1999.
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; quest'ultima a sua volta è suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato "B" del presente regolamento.
6. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
7. I costi fissi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire, in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi di gestione del servizio.
8. Con la deliberazione di determinazione delle tariffe il Comune stabilisce:
 - a. La ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. I coefficienti di produttività "Ka", "Kb", "Kc" e "Kd" previsti dalle tabelle di cui all'allegato 1 al D.P.R. n.158/1999, riportate in calce al presente regolamento, allegati C) e D), fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti.

ART. 53 – Zone non servite

1. La Tassa sui rifiuti è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Se la distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore ai 500 metri, con esclusione dal calcolo delle distanze dei percorsi su proprietà privata, la tassa è ridotta, sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, nella misura del 60 %
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 62 e decorre dal primo giorno dell'anno successivo al quello della specifica richiesta.

ART. 54 – Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta dai contribuenti nella misura massima del 20 %.

ART. 55 – Riduzioni per le utenze domestiche.

1. A norma dell'art.1, comma 658 della Legge n.147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
2. A favore delle utenze domestiche che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 30% della quota variabile della tariffa. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita richiesta di riduzione. Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli periodici per accertare la veridicità di quanto attestato dal contribuente.
3. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo, ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni è prevista l'applicazione della riduzione pari al 30%, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato, da presentare entro il 31 dicembre. Esse avranno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione, salvo che non siano prodotte contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione, possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
5. Le richieste di cui al comma precedente saranno valide anche per le annualità successive, purché non siano mutate le condizioni per le quali sono state prodotte. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 62.

ART. 56 – Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto occupati o detenuti in modo non continuativo, ma ricorrente e per un periodo non superiore a sei mesi l'anno, si applica una riduzione pari al 20% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa prevista per la categoria corrispondente.
2. Fermo restando che non sono soggette al tributo le superfici o porzioni di superfici in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, se il produttore ne dimostra l'avvenuto trattamento e/o smaltimento in proprio in conformità alle norme vigenti, le utenze non domestiche hanno facoltà di avviare al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, anziché conferire al servizio urbano, i rifiuti speciali per i quali il Comune abbia deliberato l'assimilazione ai rifiuti urbani. In caso di esercizio della predetta facoltà, alle utenze medesime è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità oggetto di riciclo.

3. La riduzione prevista al comma 2 è applicata su richiesta di parte ed opera in misura proporzionale alla quantità di materiale avviato a riciclo rispetto alla quantità potenziale di rifiuto che si sarebbe conferito al servizio urbano in carenza di riciclo. Per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività, assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo della categoria corrispondente (Kd), indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. La riduzione così determinata potrà essere applicata fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa. Nel calcolo dei quantitativi presi in considerazione sono esclusi i rifiuti conferiti al servizio pubblico, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani e i rifiuti avviati allo smaltimento.

4. La richiesta di riduzione di cui al presente articolo, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall'ufficio comunale competente da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti speciali assimilati, deve essere corredata di copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati e controfirmati dal destinatario, o da adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle norme vigenti. E' in facoltà del Comune richiedere ai soggetti interessati copia del modello unico di denuncia (MUD) o altra documentazione equipollente per l'anno di riferimento.

5. La riduzione di cui al presente articolo è riconosciuta, previo parere ove necessario del gestore del servizio, con provvedimento motivato del funzionario responsabile, da emanarsi nel termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora l'istanza risulti incompleta, il termine decorre dalla presentazione degli atti e documenti richiesti ad integrazione della medesima. In caso di silenzio del funzionario nel termine di cui al presente comma, l'istanza si intende accolta.

6. In caso di successivo riscontro di difformità tra la dichiarazione di parte e le risultanze del MUD o dei documenti equipollenti, tali da comportare una minor riduzione tariffaria, si procede a recupero della quota di riduzione indebitamente applicata.

7. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante le condizioni di non utilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di nuova richiesta documentata.

ART. 57 – Esenzioni ed agevolazioni TARI

1. Sono esenti dal tributo gli edifici adibiti a:

a) sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento,

b) adibiti all'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

c) i locali adibiti esclusivamente a sedi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

2. Il Consiglio Comunale ha facoltà di procedere all'approvazione di agevolazione specifiche, deliberando agevolazioni delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche individuate ai sensi del DPR 158/1999, al fine di mantenere e incentivare il tessuto sociale ed economico-produttivo del comune.

La percentuale di agevolazione, anche in misura diversa tra le categorie individuate, non potrà in ogni caso essere superiore al 15% .

4. Le esenzioni e le agevolazioni, di cui ai precedenti commi, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 58 – Cumulabilità di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni la percentuale massima applicabile su ciascuna quota fissa o variabile del tributo è pari al 60%. In ogni caso ciascuna opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Nel caso in cui non vi siano più le condizioni per godere della riduzione o agevolazione, dovrà essere effettuata comunicazione indicando la data di variazione.

ART. 59 – Istituzioni scolastiche statali

1. La Tassa sui rifiuti dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art.33 bis del D.L.248/2007, convertito dalla Legge n.31/2008. In base a tale disciplina il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (MIUR) provvede a corrispondere direttamente al Comune una somma, concordata in sede di Conferenza Stato-città e Autonomie locali, quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle Istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

ART. 60 – Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504/1992.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale ed è applicato nella misura deliberata dall'Amministrazione Provinciale.

ART. 61 - TARI giornaliera

1. A norma dell'art.1 commi 662-665 della Legge n.147/2013, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente (per periodi inferiori a 183 giorni l'anno), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo è applicato in base ad una tariffa giornaliera.
2. La TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.
3. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
4. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 62 – Dichiarazione TARI

1. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dal soggetto che occupa o detiene l'immobile a qualsiasi titolo;

- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- d) dai titolari del diritto di proprietà o usufrutto in caso di immobili locati a personale americano di stanza, per motivi di lavoro, presso la Base Usaf e non iscritti come residenti all'anagrafe comunale per effetto della Convenzione Nato del 19/06/1951, ratificata con L. n. 1335/1955.
2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. L'imposizione tributaria decorre dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione e determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali e delle aree.
4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.
5. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta su moduli appositamente predisposti, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio occupazione, possesso o detenzione dei locali o delle aree scoperte.
6. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio, che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta elettronica certificata. La dichiarazione si intende presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale oppure nel giorno indicato dal rapporto di spedizione se inviata tramite fax o pec.
7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente. La denuncia di variazione non è necessaria in caso di mutamento del numero dei componenti il nucleo familiare desumibile dalle risultanze anagrafiche.
8. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni o agevolazioni devono essere presentate entro il 31 dicembre e gli effetti si producono a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.
9. Le dichiarazioni o le comunicazioni attestanti i presupposti per riduzioni della tassa o di esclusioni di superficie devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente a partire dall'anno successivo a quello di presentazione.
10. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:
- a. generalità dell'occupante, detentore o possessore, residenza e codice fiscale della persona fisica; denominazione o ragione sociale della società e relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale, codice ATECO dell'attività;
 - b. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico e se esistente il numero dell'interno, superficie tassabile e destinazione d'uso dei locali;
 - c. il numero dei soggetti occupanti i locali;
 - d. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; generalità delle persone fisiche che hanno la rappresentanza della società;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

11. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario, da un soggetto convivente, da un avente causa o da altro soggetto obbligato, con l'indicazione degli elementi atti a comprovare la cessazione stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

12. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di propria dichiarazione o di accertamento.

13. La dichiarazione, deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata, la dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale oppure scannerizzata con allegata copia di documento di identità.

14. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione della tassa dovuta.

ART. 63 – importi minimi TARI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore a € 12,00=
2. Non sono eseguibili rimborsi o compensazioni di importo annuale inferiore a € 12,00.
3. Non si procede all'emissione degli atti di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 64 - Attività di controllo e Accertamento - TARI

1. Ai sensi dell'art.1, comma 692, della Legge n.147/2013, e dell'art. 4 del presente Regolamento, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

2. Il Comune svolge le necessarie attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

-invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, idonee alla determinazione delle superfici occupate e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati entro il termine di trenta giorni dalla notifica;

- utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini o richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- accedere ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile.

3. Per le operazioni di cui sopra il Comune può avvalersi degli accertatori di cui ai commi 179-182 della Legge n.296/2006, del proprio personale dipendente, di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date di scadenza stabilite, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, degli interessi e delle spese di notifica.

5. Nel caso in cui dalle attività di verifica condotte ai sensi del presente articolo venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, Il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 della Legge n.296/2006, comprensivo del tributo o del maggior tributo dovuto, delle sanzioni, degli interessi e delle spese.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 65 - Riscossione - TARI

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti avviso di pagamento che specifica per ogni utenza le somme dovute per la tassa.

2. La TARI è versata direttamente al Comune. L'amministrazione comunale ha facoltà di affidare la riscossione della tassa al soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

3. La tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241(F24) o bollettino di conto corrente postale approvato con apposito modello, o altre modalità di pagamento offerte dai servizi di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato in un numero di rate non inferiore a due e non superiore a quattro, stabilito annualmente nella deliberazione di approvazione delle tariffe. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi del comma 166, art. 1, L. 296/2006.

5. Con la deliberazione annuale di approvazione delle tariffe della TARI, il Consiglio Comunale fissa il numero e le scadenze delle rate di pagamento del tributo annuale. Qualora la delibera nulla disponga sul punto, si applicano le medesime rate previste per il pagamento dell'IMU. Il contribuente ha sempre facoltà di pagare l'intero importo in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

6. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del medesimo l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

8. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, con le modalità di cui all'art 9 del presente regolamento.

ART. 66 – Funzioni amministrative del gestore - TARI

1. Nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 1, comma 691, della L. n. 147/2013, e/o in conformità alla normativa vigente in materia di affidamento di servizi a società *in house*, le funzioni di applicazione, accertamento e riscossione della TARI possono essere devolute al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

2. Se non diversamente previsto dalla deliberazione di avvalimento e dal disciplinare d'incarico, la devoluzione di cui al comma 1 comporta il trasferimento in capo al gestore delle funzioni e dei poteri pubblicistici necessari all'esercizio dei servizi affidati, inclusa la legittimazione sostanziale e processuale nei rapporti con i contribuenti. I poteri previsti in capo al funzionario comunale designato a norma dell'art. 4 del presente regolamento sono esercitati da un soggetto designato dalla società di gestione, in possesso di adeguate capacità professionali e la cui nomina è sottoposta a preventiva approvazione del Comune delegante.

ART. 67 – Disposizioni transitorie e finali - TARI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. Alla medesima data è soppressa l'applicazione della Tares e del relativo Regolamento comunale di disciplina; restano esercitabili, sino ad estinzione dei relativi rapporti o prescrizione dei relativi diritti, le attività gestionali di riscossione, accertamento e rimborso inerenti alle annualità precedenti.

2. Mantengono validità ai fini del tributo rifiuti e servizi le denunce presentate dai contribuenti e gli avvisi notificati dall'ufficio ai fini dell'applicazione della soppressa Tares ovvero dei previgenti tributi in materia di raccolta e smaltimento rifiuti.

3. Le agevolazioni previste da disposizioni legislative e regolamentari previgenti e già riconosciute ai contribuenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che risultino compatibili con le disposizioni di quest'ultimo, continuano ad essere applicate senza necessità di nuove istanze o denunce.

4. Nelle determinazioni delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, il Comune ha facoltà di modificare i coefficienti di cui alla tabella Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nelle misure e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 652, legge n. 147/2013, come integrato dall'art. 2, lettera e)-bis, d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in legge 2 maggio 2014, n. 68.

ALLEGATO A

Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 40 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pellets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;

ALLEGATO B)

Categorie di classificazione delle utenze non domestiche

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto,
2	Campeggi, distributori di carburanti, <i>impianti sportivi, magazzini</i>
3	Stabilimenti balneari, <i>be&b, affittacamere non professionali, albergo diffuso</i>
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

ALLEGATO C
UTENZE DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE ED INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DI
QUELLA VARIABILE DELLA TARIFFA

La tariffa viene determinata considerando gli indici di produttività previsti dalle tabelle 1b e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n.158:

QUOTA FISSA	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare <i>(Tab 1b - D.P.R. n.158/99)</i> - NORD -
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o Più	1,30

Il coefficiente *Kb* per la determinazione della quota variabile viene stabilito annualmente con il provvedimenti di determinazione della tariffa , nell'ambito del minimo e massimo previsto dalla tabella seguente:

QUOTA VARIABILE

<i>Numero componenti del nucleo familiare</i>	<i>Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare</i> <i>(Tab 2 - D.P.R. n.158/99)</i>	
1	0,60	1,00
2	1,40	1,80
3	1,80	2,30
4	2,20	3,00
5	2,90	3,60
6 o Più	3,40	4,10

ALLEGATO D
UTENZE NON DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE ED INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DI
QUELLA VARIABILE DELLA TARIFFA

La tariffa viene determinata considerando gli indici di produttività previsti dalle tabelle 3b e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n.158.

I coefficienti Kc e Kd per la determinazione della quota fissa e di quella variabile vengono stabiliti annualmente con il provvedimento di approvazione della tariffa, nell'ambito del minimo e massimo previsto dalla seguente tabella

Cod Cat	Descrizione Categoria	Kc coefficiente potenziale produzione (quota fissa)		Kd coefficiente di produzione (quota variabile)	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti <i>pubblici</i>	0,32	0,51	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, <i>magazzini</i>	0,67	0,80	5,51	6,55
3	Stabilimenti balneari, <i>B&B</i> , <i>affittacamere non professionali</i> , <i>albergo diffuso</i>	0,38	0,63	3,11	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	2,50	3,55
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	8,79	10,93
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	8,21	9,30
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	4,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	7,11	9,12
	- Idem utenze giornaliere	1,74	2,22	14,22	18,24
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	8,80	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, ecc.	0,72	1,04	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	7,55	9,48

14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	3,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	7,42	39,67	60,88
	- Idem utenze giornaliere	9,68	14,84	79,34	121,76
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	29,82	51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	49,72	85,60
	- Idem utenze giornaliere	12,12	20,88	99,44	171,20
21	Discoteche, night-club	1,04	1,64	8,56	13,45